



COMUNE DI CERESOLE D'ALBA

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021. MODIFICHE DEL PIANO OCCUPAZIONALE 2019

L'anno **duemiladiciannove**, addì **dieci**, del mese di **maggio**, alle ore **sette** e minuti **venticinque** nella solita sala del Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
OLOCCO Franco	Sindaco	X	
SONA Matteo	Vice Sindaco	X	
FOGLIATO Simona Maddalena	Assessore	X	
Totale Presenti:			3
Totale Assenti:			0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Condemi Dott.ssa Fortunata** .

Essendo legale il numero degli intervenuti, **OLOCCO Franco** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021. MODIFICHE DEL PIANO OCCUPAZIONALE 2019

Premesso che:

- l'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 ess.mm.ii. prevede che: 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6- ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.4. omissis..... Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.Omissis....6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."

- l'art. 91, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone che "gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";

- l'art. 39, comma 1, della legge 27/12/1997, n. 449, stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette.

Richiamato il disposto di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 14, comma 7 della legge 122/2010, e dall'art. 16 comma 1 della Legge 160/2016 il quale, per quanto concerne i tetti di spesa e i limiti di assunzione di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità, prevede espressamente quanto segue:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Il legislatore, con l'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), ha completamente modificato il disposto di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), già modificato dall'art. 3, comma 120 della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prevedendo in maniera inequivocabile l'obbligo di riduzione della spesa di personale. L'art. 5 bis del D.L. 90/2014, così come convertito dalla Legge n. 114 dell' 11 agosto 2014, ha inserito il comma 557 quater dell'art. 1 della Legge 296/2006, stabilendo che: " Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Considerato che:

-con propria deliberazione n. 49 del 21.09.2018 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 e le modifiche al piano occupazionale 2018 e contestualmente è stata aggiornata la dotazione organica;

-con propria deliberazione n. 11 del 22.02.2019 è stato modificato il piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e il piano occupazionale 2019

-che tra le modifiche del piano per l'anno 2019, a seguito delle dimissioni del Responsabile del Servizio finanziario- amministrativo, era prevista la copertura del posto di Istruttore Direttivo Contabile dal 01.08.2019 mediante mobilità ex art. 30 D..Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Vista la determinazione del Responsabile Servizio Amministrativo- Contabile n. 11 del 14.03.2019 con la quale veniva approvato il bando per l'avviso di selezione per la copertura a tempo indeterminato di un posto di "Istruttore Direttivo-Contabile" Cat. D;

Visto che la procedura di mobilità ha dato esito negativo come risulta dalla determinazione del Responsabile Servizio Amministrativo- Contabile n. 24 dell'8/5/2019.

Visto il D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 che ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni ed un'anzianità contributiva minimo di 38 anni, di seguito definita "pensione quota 100"

Atteso che con lo stesso decreto, per mettere un argine alle scoperture che si genereranno nelle amministrazioni pubbliche a seguito della suddetta "quota cento" è previsto l'anticipo dell'utilizzo della capacità assunzionale generata dalle cessazioni. In particolare l'art. 14 bis ha modificato l'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2011 n.90, introducendo il comma 5 sexies il quale prevede che:"...per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turnover";

Tutto ciò premesso, in considerazione delle cessazioni previste nel corrente esercizio si ritiene necessario, in coerenza con quanto contenuto nelle linee di indirizzo per la predisposizione dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche previste dall'art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017, provvedere all'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 ed in particolare del piano delle assunzioni 2019, così come risulta dal prospetto allegato alla presente (allegato A)

- Rilevato che le condizioni preliminari per le assunzioni a tempo indeterminato sono così riassunte:
 - A) la spesa del personale per l'anno 2019 e negli anni precedenti è inferiore alla media delle spese sostenute nel triennio 2011/2013, pari ad € 43.949,43;
 - B) si è provveduto alla certificazione dei crediti nei confronti della PA;
 - C) è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e il rendiconto di gestione 2018 e sono stati inviati i dati relativi al bilancio di previsione 2019/2021 alla banca dati delle pubbliche amministrazioni, mentre sono in fase di invio i dati relativi al rendiconto 2018 (termini non ancora scaduti);
 - D) che l'Ente non si trova in stato di deficitarietà strutturale né di dissesto;
- dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 21/11/2017 è stato approvato il Piano di azioni positive 2018/2020
- dato atto che con delibera di Giunta n. 10 del 13/02/2019 si dà atto che non sono emerse situazioni di soprannumero né di eccedenze del personale per l'anno 2019
- Visto il D.M. 10/04/2017 il quale fissa per il triennio 2017/2019 i rapporti medi dipendenti , per questo Comune, tale rapporto risulta essere inferiore a quello previsto;
- Ritenuto, pertanto, necessario modificare il Piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2019/2021 e il piano occupazionale 2019
- Vista l'attestazione in data 08.05.2019 del Responsabile del Servizio Finanziario che attesta il rispetto dei vincoli di Legge in materia di personale (prot. n. 1820);
- Visto il parere favorevole espresso in data 8/5/2019 dal Revisore del conto (ns prot.1831 del 08/05/2019);

Visto lo Statuto Comunale

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e la Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Tutto quanto premesso si propone che la Giunta Comunale

DELIBERI

- 1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- 2) Di modificare e di integrare il Piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021 e relativo Piano occupazionale 2019 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato aggiornandolo sulla base delle modifiche introdotte dall'art. 14 bis del D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 28 marzo 2019,
- 3) Di dare atto che la dotazione organica rimane invariata con consistenza numerica di 10 posti.

- 4) Di demandare al Responsabile dell'Area economico-finanziaria tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle disposizioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli legislativi in materia.
- 5) Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e alla RSU per la necessaria informazione.
- 6) Di pubblicare il presente Piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione Trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.
- 7) Di trasmettere il presente Piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Tecnico	favorevole	08/05/2019	F.ToLISA Tommaso
Contabile	Favorevole	08/05/2019	LISA Tommaso

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/04/2011

AD UNANIMITA' dei voti favorevoli, resi in forma palese,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto come sopra trascritta

Successivamente su proposta del Presidente e ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: OLOCCO Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Condemi Dott.ssa Fortunata

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **15-mag-2019** al **30-mag-2019** come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Ceresole d'Alba, li 15-mag-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Condemi Dott.ssa Fortunata

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene inviata copia oggi, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Ceresole d'Alba, li 15-mag-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Condemi Dott.ssa Fortunata

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Ceresole d'Alba, li 15-mag-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione

() è divenuta esecutiva in data _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Ceresole d'Alba, li 15-mag-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Condemi Dott.ssa Fortunata
